

ASSOCIAZIONE CULTURALE PRACTICA

Verbale di Assemblea Straordinaria degli Associati



In data 15/12/2025 alle ore 17.30, si è riunita, presso la sede legale in Urbino (PU), via delle Stallacce n. 3 l'Assemblea Generale degli Associati dell'Associazione Culturale Practica per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto sociale in seguito all'esito della domanda di iscrizione al RUNTS inviata in data 05/11/2025 con ID 2333796 ed acquisita agli atti con prot. in arrivo n. 1408724 del 05/11/2025;
2. Varie ed eventuali.

Il presidente rileva che l'Assemblea è regolarmente costituita, in quanto sono presenti (in remoto e di persona) la maggioranza degli aventi diritto al voto prevista dall'art 5 dello Statuto per le modifiche dello Statuto; sono presenti i soci nelle persone:

- Marco Cassini (in remoto);
- Donatella Maria Pasotto (Segretaria; in remoto);
- Gianmario Pilo (in remoto);
- Milena Scaramucci (Tesoriera);
- Alessio Torino (Presidente).

L'Assemblea chiama a fungere le funzioni di Segretaria la Sig.a Donatella Maria Pasotto.

Il Presidente passa alla trattazione del primo ordine del giorno, premettendo che le modifiche allo Statuto Sociale si sono rese necessarie per adeguarlo al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo del 3 luglio 2017); illustrerà quindi quali sono le richieste di adeguamenti statutari comunicate dalla Regione Marche, Giunta Regionale, Direzione Politiche Sociali, Ufficio Regionale RUNTS nella persona della Dottoressa Agnese Spuri in data 12 dicembre 2025.

Uno per uno vengono sottoposti alla competenza dell'Assemblea gli articoli dello Statuto che necessitano di modifiche e di adeguamento. L'Assemblea discute, chiede informazioni e chiarimenti e successivamente approva ciascun articolo con voto unanime.

Al termine della lettura si sottopone all'Assemblea l'approvazione dello Statuto, appena modificato, nella sua interezza. Dopo un'ampia e articolata discussione l'Assemblea approva con voto unanime il nuovo Statuto associativo, che si allega al presente verbale.

Una volta approvato lo Statuto modificato, l'Assemblea decide di demandare al Presidente la registrazione dello stesso e di provvedere alla conseguente procedure per completare l'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente chiarisce che una volta ottenuto esito positivo della pratica d'iscrizione, l'Associazione aggiungerà alla sua denominazione l'acronimo ETS, al fine di poter essere identificata come un ente del terzo settore.

Sul terzo ordine del giorno, non avendo null'altro da discutere, l'Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 19.00, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente – Alessio Torino

practica
Associazione Culturale
Via delle Stallacce 3
61029 URBINO (PU)
P.IVA - C.F. 02502730416

La Segretaria – Donatella Maria Pasotto

Donatella M. Pasotto



IL FUNZIONARIO
Francesca Gaudenzi*
*Firma in qualità del Direttore Provinciale Carmine Cito

Francesca Gaudenzi



Statuto dell'Associazione Culturale "Practica"

Parte Prima

Art. 1 Dichiarazione Costitutiva

È costituita in data 23 novembre 2015 un'Associazione Culturale no profit denominata "Practica" (di seguito "Associazione") con sede in Urbino (PU) in via delle Stallacce, 3. L'eventuale cambio di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà la modifica del presente statuto. Ulteriori sedi operative e secondarie potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo secondo le norme vigenti. L'Associazione ha durata illimitata.

Effettuata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 177, la denominazione sarà "Practica ETS".

Art. 2 Scopi e Finalità

L'Associazione, democratica e apolitica, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa ed è apartitica.

L'Associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha per oggetto la promozione, lo sviluppo e la diffusione della cultura e dell'arte, nonché il sostegno al lavoro culturale, in tutte le loro manifestazioni per il miglioramento del livello culturale e artistico di tutti coloro che, italiani o stranieri, vi abbiano interesse.

In particolare rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi: della cultura, dell'editoria, dello spettacolo, del turismo, della formazione, dell'educazione, dell'animazione, della comunicazione, del recupero e della salvaguardia delle tradizioni e dell'arte in generale.

Per il perseguimento degli scopi statuari e delle proprie finalità l'Associazione svolge in forma di azione volontaria, ai sensi dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 5 D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 177, le seguenti attività di interesse generale:

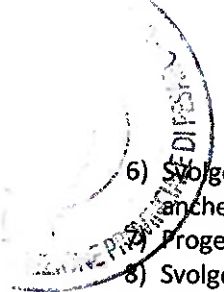
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Le attività di interesse generale alle lettere d) e i) sono svolte secondo le condizioni e le caratteristiche delineate da specifica nota ministeriale n. 11379 del 4 agosto 2022.

Allo scopo di sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 177. Secondo l'art. 6 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 177, tali attività rispetteranno i criteri di strumentalità e di secondarietà rispetto alle attività di interesse generale e saranno a esse direttamente connesse. In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività diverse (elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo):

- 1) Progettare, organizzare, gestire e promuovere manifestazioni ed eventi di ogni tipo connessi alle attività di interesse generale di cui sopra: reading, concerti, presentazioni, festival nazionali e internazionali, rassegne, concorsi, conferenze, commemorazioni, ogni forma di spettacolo legata alla musica, alla scrittura e all'arte in genere;
- 2) Progettare, istituire, gestire e promuovere corsi di formazione, anche residenziali e itineranti, workshop, seminari e master, post-universitari e non;
- 3) Progettare, istituire, gestire e promuovere residenze artistiche rivolte a scrittori, traduttori e artisti italiani e stranieri;
- 4) Svolgere attività di raccordo per il potenziamento di attività culturali già presenti nel territorio (biblioteche, scuole, istituzioni culturali, ecc.) e di progettazione di nuovi interventi culturali;
- 5) Progettare corsi e attività culturali di ogni genere anche in collaborazione con altre istituzioni culturali, italiane e straniere;



- 
- 6) Svolgere attività di ideazione, progettazione e promozione di contenuti culturali, anche editoriali, anche per conto di aziende private e/o enti della pubblica amministrazione, italiani e stranieri;
 - 7) Progettare, curare, allestire, gestire e promuovere mostre;
 - 8) Svolgere attività editoriale in genere;
 - 9) Ideare, realizzare, produrre e distribuire documentari di creazione e reportage anche in compartecipazione e/o co-produzione con terzi e con enti pubblici, pensati per i diversi media e le diverse piattaforme, realizzati anche con diversi mezzi tecnici e tecnologici, noti o ancora da inventare;
 - 10) Gestire, organizzare e produrre servizi stampa, informazione e pubbliche relazioni di enti e aziende, nonché l'organizzazione di manifestazioni culturali in genere, anche musicali, per conto di enti e aziende;
 - 11) Attivare iniziative culturali, anche in collaborazioni con altri Enti pubblici e privati, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
 - 12) Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi e/o hanno finalità analoghe e affini. L'Associazione opera anche mediante forme di collaborazione e co-progettazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione e l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie o di terzi, inclusi i volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 177. In via sussidiaria e non prevalente l'Associazione può svolgere attività commerciali volte al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e degli scopi sociali.

Art. 3 Gli Associati

Possono essere Associati dell'Associazione persone fisiche ed enti giuridici, nei limiti previsti dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 177, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione, e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo. La domanda sarà indirizzata al Presidente e deve indicare, oltre i dati anagrafici e fiscali, l'accettazione senza riserve dello Statuto e degli organi di rappresentanza sociali e l'impegno a concorrere nella realizzazione degli scopi dell'Associazione e delle iniziative sociali. Gli Associati sono tenuti a tutelare l'immagine e i beni dell'Associazione ivi compresi simboli e marchi. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro degli Associati previo versamento della quota associativa. Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Nessuna limitazione è posta al numero degli Associati.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Associati che con Terzi.

Gli Associati hanno diritto di partecipare, esercitando il proprio diritto di voto personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta, a tutte le riunioni assembleari qualunque ne sia l'ordine del giorno. La partecipazione degli Associati all'elaborazione e alla gestione dei programmi e delle eventuali attività marginali e secondarie dell'Associazione e la partecipazione alle attività stesse promosse dall'Associazione è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile oltreché garanzia di democrazia per il buon funzionamento dell'Associazione.

In particolare gli Associati hanno diritto di voto, con un voto a testa, per l'approvazione del bilancio, delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo. Gli Associati hanno altresì diritto di conoscere i mezzi con i quali



verranno attuati gli scopi sociali e svolte le eventuali attività marginali e secondarie dell'Associazione nonché di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Oltre agli Associati ordinari (sono da considerarsi tali per diritti e doveri anche i Soci Fondatori) sono previsti Soci Sostenitori e Onorari. Soci Sostenitori sono coloro che versano una quota associativa mensile o annuale a titolo di contributo volontario.

Soci Onorari sono persone, Enti o Istituzioni distintisi per la loro opera di salvaguardia, proposizione, e divulgazione della cultura, sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa. Il numero dei Soci Onorari è in ogni caso inferiore a quello degli Associati ordinari.

La suddivisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative, il diritto di voto in assemblea e, quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quali candidati all'elezione degli organi sociali. Nel caso in cui il socio sia un Ente i diritti di cui sopra vengono garantiti al suo legale rappresentante o a soggetto da questi espressamente delegato.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente agli Associati interessati a esse. Le quote annuali e di autofinanziamento versate dagli Associati sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

Il Consiglio Direttivo può respingere la domanda di associazione nel caso in cui essa sia presentata da soggetti che ricoprono cariche politiche e/o abbiano tenuto comportamenti non compatibili con lo spirito e le finalità dell'Associazione. Chi ha presentato la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

Il rapporto associativo cessa per:

- 1) decesso del Socio;
- 2) recesso del Socio, da comunicare con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è libero e sarà efficace quando la relativa comunicazione sarà stata messa agli atti, operazione questa che deve comunque essere eseguita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di recesso;
- 3) per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo, in conseguenza dell'ingiustificato mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
- 4) per esclusione. L'esclusione e l'eventuale adozione della conseguente sanzione sono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al Socio interessato nei seguenti casi:
 - i. persistente e deliberata violazione di obblighi statutari o regolamentari o deliberati dall'Assemblea;
 - ii. inadempimento di obblighi assunti verso l'Associazione, tale da pregiudicare l'attuazione di iniziative già deliberate;
 - iii. comportamenti scorretti, fraudolenti e/o lesivi tali da screditare il nome dell'Associazione;
 - iv. aver arrecato in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza, sempre salvo il risarcimento del danno secondo le norme di legge.

La cessazione, il decadimento e l'esclusione diventano operanti dall'annotazione nel Libro degli Associati. La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il Socio cessato, decaduto o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione, del decadimento o dell'esclusione.

Il Socio che per qualsiasi motivo cessi (decaduto o escluso che sia) di fare parte dell'Associazione non ha alcun diritto sulle quote e contributi versati e, in generale, sul patrimonio dell'Associazione.

Parte seconda

Art.4 Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- 1) Assemblea Generale degli Associati,
- 2) Consiglio Direttivo,
- 3) Presidente,
- 4) Segretario,
- 5) Tesoriere.



Al superamento dei limiti fissati dall'art. 30 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 177, l'Associazione deve nominare un organo di controllo monocratico scelto tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del Codice civile.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 177, l'Associazione deve nominare il revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 5 L'Assemblea Generale degli Associati

L'Assemblea Generale degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

È presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Segretario, e in subordine dal Socio Fondatore più anziano anagraficamente.

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo nella persona del Presidente almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno la metà degli Associati con diritto di voto. L'avviso di convocazione, mediante lettera o e-mail agli Associati e affissione all'albo dell'Associazione, con indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo di incontro, che può essere anche diverso dalla sede sociale, e dell'ora, deve essere emanato almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

È validamente costituita in prima convocazione se è presente (anche in videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri) la maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi che non richiedono maggioranze qualificate. L'Assemblea Ordinaria degli Associati delibera in merito:

- 1) all'approvazione del bilancio e alla relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 3 luglio 2017 n. 177;
- 2) alla nomina, scegliendoli tra gli Associati, dei membri del Consiglio Direttivo;
- 3) alle singole iniziative dell'Associazione;
- 4) alla quota associativa annuale e agli eventuali contributi straordinari;
- 5) alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e alla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 6) alle tipologie di spese, all'ammontare massimo e alle attività di volontariato per le quali ai Volontari è ammessa la modalità di rimborso con autocertificazione;
- 7) alla delega al Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- 8) agli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte per riassunto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nelle assemblee ogni Associato con diritto di voto ha diritto a un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto. Le decisioni prese in Assemblea, ove prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano gli Associati.

Le assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie. L'Assemblea Straordinaria degli Associati delibera in merito:

- 1) alle variazioni statutarie;
- 2) all'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- 3) allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione;
- 4) alla devoluzione del patrimonio;
- 5) alla nomina e revoca dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti al superamento dei limiti fissati rispettivamente dagli articoli 30 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 177;
- 6) all'esercizio e all'individuazione di eventuali attività diverse;
- 7) al ricorso per un rigetto di richiesta di associazione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- 8) a ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle;
- 9) a tutte le decisioni non previste per l'Assemblea Ordinaria.

Per la validità dell'Assemblea Straordinaria devono intervenire $\frac{3}{4}$ degli Associati sia in prima convocazione sia in seconda convocazione. Per deliberazioni inerenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.



Art. 6 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, è nominato dall'Assemblea Generale degli Associati ed è composto da tre a nove membri in cui sono compresi il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

L'Assemblea Generale degli Associati può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione, garantendo sempre un numero dispari e assicurando comunque che in seno al Consiglio Direttivo i Soci Fondatori siano adeguatamente rappresentati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno gli Associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta all'Associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente a effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla rielezione.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti presso la sede dell'Associazione o in altro luogo (anche in videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri). La convocazione prevederà l'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e dell'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno otto giorni (tre in caso di urgenza) prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo se nominato. La seduta del Consiglio è valida con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Non sono ammesse deleghe, ogni Associato ha diritto a un solo voto.

Di ogni seduta il Segretario redige e sottoscrive apposito verbale, che va sottoscritto anche dal Presidente e conservato secondo l'art. 9 di questo Statuto.

Art. 7 Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- 1) elegge nel proprio ambito il Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- 2) organizza e attua le iniziative dell'Associazione;
- 3) provvede per il funzionamento dell'Associazione;
- 4) predispone eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 5) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- 6) delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- 7) propone all'approvazione dell'Assemblea progetti di iniziative rientranti nello scopo sociale;
- 8) delibera sulle domande di adesione;
- 9) delibera in merito alla carica di Socio Onorario;
- 10) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli Associati;
- 11) stabilisce i criteri di determinazione e l'ammontare delle quote annue di associazione;
- 12) determina i limiti di spesa e i rimborsi spese massimi previsti per gli Associati nell'espletamento delle funzioni del loro incarico. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- 13) approva i rimborsi spese opportunamente documentati presentati dagli Associati;
- 14) affida compiti ad Associati o a Terzi, specificandone caratteristiche ed eventuale compenso, qualora questi compiti si rendano necessari ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione, nei limiti previsti dall'art. 8 comma 3, D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117;
- 15) costituisce Comitati, a cui partecipano gli Associati o esperti anche non Associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri.



Il Consiglio Direttivo predispose il progetto di bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Il progetto di bilancio è messo a disposizione degli Associati almeno 15 giorni prima rispetto alla data per la quale è convocata l'Assemblea che lo deve approvare.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite; saranno rimborsate le sole spese documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a Terzi e in giudizio, è eletto nell'Ambito del Consiglio Direttivo e resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Segretario.

Ha la facoltà, operando disgiuntamente, di aprire conti correnti bancari o postali per conto dell'Associazione e di accedere ai fondi dell'Associazione depositati presso uno sportello postale o bancario.

Art. 9 Il Segretario

Il Segretario è eletto nell'Ambito del Consiglio Direttivo e resta in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo che sottoscrive con il Presidente e che provvede a trascrivere nel Libro dei Verbali delle riunioni e delle deliberazioni.

Sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente. Il Segretario può, disgiuntamente, avere accesso ai fondi dell'Associazione depositati presso uno sportello postale o bancario.

Art. 10 Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo e resta in carica cinque anni ed è rieleggibile. Controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'Associazione, tenendone la contabilità, e ne riferisce al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere può, disgiuntamente, avere accesso ai fondi dell'Associazione depositati presso uno sportello postale o bancario.

Parte terza

Art. 11 Quota Associativa Annuale e contributi degli Associati. Utili e Avanzi di gestione

La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di € 100 (cento) e sarà in seguito determinata dal Consiglio Direttivo. Le quote di partecipazione degli Associati non sono rivalutabili e non sono trasferibili ad alcun titolo, né tra vivi né per causa di morte.

In nessun caso sono ammessi rimborsi di quote o di contributi versati, anche in caso di recesso.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Soci Fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi oltre al versamento della quota associativa annuale oggetto di questo articolo, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art.12 Gratuità degli incarichi e delle cariche

Tutte le cariche e gli incarichi sono assunti, esercitati ed eseguiti gratuitamente.

Possono essere corrisposti compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze al Presidente, al Segretario, al Tesoriere, ai componenti del Consiglio Direttivo, ai Consiglieri delegati, agli Associati che siano incaricati di speciali compiti dal Consiglio Direttivo nei limiti previsti dall'art. 8 comma 3, D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Sono rimborsate, se richieste e documentate nonché approvate dal Consiglio Direttivo, le spese sopportate dagli Associati nell'espletamento delle loro funzioni.



Art.13 Il Patrimonio e le Entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo, è indivisibile e è costituito:

1. dai beni immobili e mobili acquisiti con tale specifica destinazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con tale specifica destinazione;
3. da erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalle quote associative degli Associati;
- 2) dai contributi degli Associati, di privati, di enti pubblici e privati, di organismi internazionali;
- 3) da donazioni e lasciti testamentari;
- 4) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive esercitate in via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale;
- 5) dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale e organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali. Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dagli Associati non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 Esercizio Sociale – bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro il termine di legge alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone ed esamina il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Giustizia.

Il bilancio di esercizio e il rendiconto per cassa sono redatti annualmente ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017, e sarà approvato dall'Assemblea Ordinaria.

L'Associazione depositerà presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicherà sul sito dell'Associazione il bilancio sociale al superamento dei limiti previsti all'art. 14, comma 1, D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati al superamento dei limiti previsti all'art. 14, comma 2, D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Eventuali avanzi di gestione sono rimandati a nuovo per l'esercizio successivo. Possono, con apposita delibera assembleare, venire specificamente destinati al patrimonio.

Art. 15 Libri sociali

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, D.Lgs 117/2017, gli enti del Terzo Settore devono tenere:

- 1) il Libro degli Associati;
- 2) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti i verbali redatti per atto pubblico;
- 3) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'organo di Amministrazione, dell'organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri ai numeri 1 e 2 sono tenuti a cura dell'organo di Amministrazione. I libri al numero 3 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. I libri possono essere esaminati dagli Associati previa richiesta scritta o per e-mail inviata al Presidente che ha 10 giorni di tempo per accogliere la richiesta e inoltrarla all'organo di Amministrazione competente.

Art. 16 Volontariato e attività di volontariato

L'Associazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono le loro attività in modo non occasionale. Non



si considera Volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Il Volontario è colui che svolge attività a favore del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neanche indiretto e per fini di solidarietà.

L'Associazione può rimborsare al Volontario le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci. Le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e previa delibera dell'Assemblea dei Soci in merito alle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per contro, non è ammesso alcun rimborso spese forfettario.

I Volontari sono assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo il decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle Convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Art. 17 Lavoratori

I lavoratori del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 117/2017, hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs del 15 giugno 2015 n. 8. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda annua.

L'Associazione darà conto del rispetto di tale parametro nella relazione di missione di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 o, secondo i parametri e i limiti indicati dalla legge, nel bilancio sociale.

Art. 18 Rapporti con gli Enti Pubblici e Convenzioni

L'Associazione può essere coinvolta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs del 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle loro funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti e in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

L'Associazione, trascorsi sei mesi dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, può sottoscrivere con le suddette amministrazioni Convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

Tali rapporti con gli Enti Pubblici, il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e le Convenzioni sono regolamentati ai sensi dell'art. 55 e dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017.

Art. 19 Scioglimento dell'Associazione

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dall'Assemblea Straordinaria degli Associati con la presenza e il voto di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli Associati, stabilendone i poteri e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

L'Associazione ha l'obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio residuo dalla liquidazione ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere favorevole dell'ufficio preposto di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs del 3 luglio 2017 n.117.

Art. 20 Disposizioni Finali

Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 21 articoli è integralmente accettato dagli Associati, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

genzia entrate

00001440 00004C99 WD481001
00039354 09/12/2025 22:00:41
4578-00088 C3FA89CE664AA618
IDENTIFICATIVO : 01231209350944

0 1 23 120935 094 4

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

genzia entrate

00001440 00004C99 WD481001
00039319 09/12/2025 12:23:38
4578-00088 4C7D0CDE09B0DEZE
IDENTIFICATIVO : 01231209351319

0 1 23 120935 131 9

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

genzia entrate

00001440 00004C99 WD481001
00039320 09/12/2025 12:25:52
4578-00088 FD899FBD63AC5E3C
IDENTIFICATIVO : 01231209351308

0 1 23 120935 130 8

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

genzia entrate

00001440 00004C99 WD481001
00039321 09/12/2025 12:29:03
4578-00088 1B28A39330F7D90E
IDENTIFICATIVO : 01231209351295

0 1 23 120935 129 5

